
Statuto dell'Associazione Raggruppamento Allievi Alto Vedeggio (RAAV)

Indice

1.	Disposizioni generali	2
2.	Soci	3
3.	Organi	6
3.1.	Organizzazione.....	6
3.2.	Assemblea generale.....	6
3.3.	Comitato	8
3.4.	Ufficio di revisione	10
4.	Finanziamento, patrimonio sociale e contabilità	11
5.	Gestione dell'attività	12
6.	Scioglimento dell'associazione.....	16
7.	Disposizioni finali.....	17

1. Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione di un raggruppamento

- (a) L'Associazione Sportiva Monteceneri e il Football Club Rapid Bironico (Società madri) hanno sottoscritto una convenzione concernente la creazione di un raggruppamento di giocatori allievi ai sensi delle normative emanate dalla Associazione Svizzera di Football (**ASF**) e dalla Federazione Ticinese di Calcio (**FTC**), con la denominazione "**Raggruppamento Allievi Alto Vedeggio (RAAV)**" (denominato di seguito anche **RAAV**).
- (b) Al fine di concretizzare gli accordi presi mediante convenzione e di creare una struttura che gestisca il RAAV, le Società madri hanno deciso di costituire un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero, con un comitato autonomo (denominato di seguito **Comitato**), responsabile dell'intero settore giovanile.
- (c) Le Società madri si fanno garanti della collaborazione delle Autorità Comunali di Monteceneri, Isonne e Mezzovico, nei confronti del RAAV.

Art. 2 Nome e sede

- (a) Il **Raggruppamento Allievi Alto Vedeggio (RAAV)** è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero.
- (b) La sede dell'associazione si trova nel Comune di Monteceneri.

Art. 3 Scopo

- (a) L'associazione persegue lo scopo, non lucrativo, di gestire il raggruppamento di giocatori allievi concordato dalle Società madri e dare la possibilità di praticare il gioco del calcio ai giovani tra i 5 e i 20 anni, principalmente nella regione dell'Alto Vedeggio.
- (b) Il RAAV si prefigge in particolare di mantenere attività calcistiche in tutte le categorie d'età in modo da permettere ai ragazzi di:
 - (i) Praticare il calcio dai 5 ai 20 anni senza dover lasciare la regione,
 - (ii) Intensificare lo sforzo per valorizzare i ragazzi più dotati e soddisfare le esigenze dei meno dotati,
 - (iii) Partecipare alle competizioni ufficiali con il maggior numero di squadre possibili in tutte le categorie di gioco allievi A, B, C, D, E, F, G e scuola calcio.

- (c) L'attività del RAAV promuove la pratica del calcio di base e altre attività sportive e non, che favoriscono lo spirito di gruppo e lo sviluppo dei giovani. Il RAAV può inoltre organizzare attività ricreative accessorie, anche non direttamente attinenti alla pratica del calcio, al fine di promuovere la coesione tra gli allievi e il senso di appartenenza al RAAV di allievi, genitori e simpatizzanti. A tale scopo possono essere create sezioni all'interno del RAAV.
- (d) Gli obiettivi del RAAV rispettano i valori contenuti nella carta etica, i regolamenti FTC/ASF e i principi cardine di Gioventù e Sport nello svolgimento di attività con i ragazzi.
- (e) L'associazione è apartitica e aconfessionale. Rifiuta inoltre qualsiasi sorta di discriminazione politica, religiosa o di altra natura così come ogni discriminazione di genere o di razza.

Art. 4 Anno sociale

L'anno sociale dell'associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Soci

Art. 5 Ammissione di nuovi soci

- (a) L'adesione è aperta a persone fisiche e giuridiche interessate allo scopo dell'associazione.
- (b) Con il termine socio si intende sia il sesso maschile che il sesso femminile.
- (c) La richiesta di ammissione all'associazione dev'essere presentata in forma scritta (incluso e-mail) al Comitato o nelle altre forme decise dal Comitato.
- (d) Il Comitato decide in merito all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 6 Categorie di soci

I soci dell'associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- (a) Società madri;
- (b) soci attivi;
- (c) soci passivi;
- (d) soci onorari.

È possibile cambiare il proprio stato associativo, passando da una categoria di socio ad un'altra, la decisione spetta unicamente al Comitato.

I membri del Comitato sono automaticamente anche membri del RAAV ed hanno diritto di voto nell'Assemblea generale.

Art. 7 Società madri

Le Società madri sono le società che hanno sottoscritto la convenzione ASF/FTC per la costituzione del RAAV. Le Società madri sono gli unici soci, unitamente ai membri del Comitato RAAV, ad avere diritto di voto nell'Assemblea generale.

Art. 8 Soci attivi

I soci attivi sono le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Comitato (ad esempio allenatori e collaboratori) o che partecipano alle attività del RAAV (ad esempio allievi che prendono parte alle attività del RAAV). I soci che partecipano alle attività sono tenuti a versare una tassa sociale definita dal Comitato.

Art. 9 Soci passivi

I soci passivi sono le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'associazione versando una quota volontaria (ad esempio simpatizzanti).

Art. 10 Soci onorari

Su proposta del Comitato, l'Assemblea generale può concedere lo status di socio onorario alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore del RAAV. I soci onorari non sono tenuti a versare una tassa sociale.

Art. 11 Inizio e fine della qualità di socio

- (a) La qualità di socio nasce a far tempo dalla sua ammissione da parte del Comitato.
- (b) La qualità di socio si estingue in caso di:
 - (i) uscita e dimissione dall'associazione;
 - (ii) esclusione dall'associazione;
 - (iii) decesso per le persone fisiche e apertura del fallimento o di una procedura concordataria, rispettivamente delibera di scioglimento, per le persone giuridiche.

Art. 12 Fine della qualità di socio in caso di dimissione

- (a) L'uscita di un socio può avvenire mediante presentazione di una dichiarazione di dimissione con un preavviso di 30 giorni. La dichiarazione va presentata in forma scritta o elettronica (e-mail).
- (b) Le Società madri che recedono dalla convenzione del raggruppamento perdono la loro qualifica di Società madre. Su richiesta possono rimanere nel RAAV quali soci passivi.
- (c) L'uscita del socio non ha alcun effetto sugli obblighi contributivi dell'anno sociale in corso, che restano dovuti indipendentemente dalla presentazione della dimissione.
- (d) Il passaggio da una categoria di socio ad un'altra non costituisce in alcun modo una dimissione e non comporta pertanto l'estinzione della qualità di socio.

Art. 13 Fine della qualità di socio in caso di esclusione

- (a) Il Comitato può decidere in ogni momento di escludere un socio senza dover addurre motivazioni. L'esclusione ha effetto immediato.
- (b) L'esclusione delle Società madri non è possibile.
- (c) L'esclusione di allievi è possibile in caso di mancato pagamento dei contributi sociali o di grave violazione delle regole interne o dei principi del RAAV. Il Comitato valuta insindacabilmente quando vi è violazione grave dei principi del RAAV.
- (d) L'esclusione del socio non ha alcun effetto sugli obblighi contributivi dell'anno sociale in corso, che restano dovuti indipendentemente dall'esclusione.

Art. 14 Fine della qualità di socio in caso di fallimento, scioglimento o procedura concordataria

- (a) Il socio persona giuridica perde la sua qualità di socio in caso di apertura di una procedura di fallimento, di scioglimento o di concordato. La perdita della qualità di socio ha effetto immediato.
- (b) La fine della qualità di socio ai sensi di questo articolo non ha alcun effetto sugli obblighi contributivi dell'anno sociale in corso, che restano dovuti indipendentemente dalla fine della qualità di socio.

3. Organi

3.1. Organizzazione

Art. 15 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- **l'Assemblea generale;**
- **il Comitato;**
- **l'Ufficio di revisione.**

3.2. Assemblea generale

Art. 16 Competenze

- (a) L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.
- (b) L'Assemblea generale è convocata dal Comitato almeno una volta all'anno (Assemblea generale ordinaria) e tutte le volte che le circostanze lo richiedono (Assemblea generale straordinaria).
- (c) L'Assemblea generale ordinaria si tiene annualmente, entro sei mesi dalla fine del periodo esercizio (vale a dire entro il 30 giugno).
- (d) L'Assemblea generale è competente per decidere tutte le questioni che le sono sottoposte dal Comitato o riservate dallo statuto, in particolare i seguenti oggetti:
 - (i) la modifica dello statuto;
 - (ii) l'approvazione del conto annuale;
 - (iii) l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale;
 - (iv) l'approvazione della relazione di revisione dell'Ufficio di revisione;
 - (v) la nomina e la revoca dei membri di Comitato eletti dall'Assemblea generale;
 - (vi) lo scarico di tutti i membri di Comitato;
 - (vii) la nomina dell'Ufficio di revisione;
 - (viii) la decisione di scioglimento.
- (e) L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Comitato ogni volta che lo ritiene necessario o su richiesta da parte di una Società madre.

Art. 17 Convocazione

- (a) La convocazione dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) dev'essere trasmessa con un preavviso di almeno 20 giorni, nella quale vengono indicati luogo, data e orario della stessa.
- (b) L'ordine del giorno, se del caso accompagnato dal conto annuale, è trasmesso unitamente alla convocazione.
- (c) La comunicazione può avvenire per posta ordinaria o elettronica o tramite comunicazione digitale.

Art. 18 Partecipazione e diritto di voto

- (a) L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti delle Società madri e dai membri del Comitato del RAAV in carica. Gli altri soci non hanno diritto di partecipazione.
- (b) Ogni Società madre ha diritto a 1 voto nell'Assemblea generale. Anche il Comitato RAAV ha diritto a 1 voto nell'Assemblea generale.

Art. 19 Deliberazioni

- (a) L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria è capace di deliberare se almeno un rappresentante di ciascuna Società madre è presente. Per il resto non vi è un quorum di presenza.
- (b) Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.
- (c) Le seguenti delibere richiedono la maggioranza qualificata, ossia 2/3 dei voti validamente espressi:
 - (i) la modifica dello statuto;
 - (ii) la decisione di scioglimento dell'associazione.
- (d) Il voto avviene mediante alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci con diritto di voto presenti richieda lo scrutinio segreto.

Art. 20 Svolgimento

- (a) Il Comitato decide il luogo in cui si riunisce l'Assemblea generale. Il Comitato veglia affinché la fissazione del luogo di riunione non ostacoli in maniera ingiustificata l'esercizio dei diritti dei soci.
- (b) L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Comitato. In caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente oppure, sussidiariamente, da

un altro membro di Comitato oppure, sussidiariamente, da un presidente del giorno eletto tra i soci con diritto di voto presenti.

3.3. Comitato

Art. 21 Composizione, nomina e durata

- (a) Il Comitato è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. Ogni Società madre ha diritto, ma non l'obbligo, a nominare due membri nel Comitato.
- (b) I membri di Comitato rimangono in carica per una durata di un anno e sono rieleggibili.

Art. 22 Organizzazione

- (a) Il Comitato designa il suo Presidente, un Segretario ed un Cassiere. Il Segretario, che può fungere anche da Cassiere, può anche non essere un membro del Comitato.
- (b) Il Comitato si organizza in maniera autonoma e si riunisce ogni volta necessaria o quando richiesto da un membro di Comitato. Luogo, forma e modalità della riunione sono decisi dal Presidente.
- (c) La convocazione è fatta tramite a mezzo e-mail o altro mezzo digitale almeno 7 giorni prima della riunione.
- (d) Il Comitato può deliberare:
 - (i) mediante riunione fisica;
 - (ii) mediante riunione ibrida o digitale;
 - (iii) mediante risoluzione circolare, in forma cartacea o elettronica, a condizione che nessun membro chieda la discussione orale. Per la risoluzione circolare in forma elettronica non si richiede la firma.
- (e) Il Segretario stende un verbale delle deliberazioni e delle discussioni del Comitato. Dopo esser stato sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato, il verbale è trasmesso a tutti i membri.

Art. 23 Competenze

- (a) Il Comitato cura gli interessi dell'associazione e la dirige. Esso si occupa di tutti i compiti che non sono stati delegati dal presente statuto ad altri organi dell'associazione, oltre che della gestione operativa dell'associazione.

- (b) Il Comitato si occupa in particolare dei seguenti compiti:
 - (i) Implementazione delle delibere dell'Assemblea generale;
 - (ii) L'allestimento del programma annuale di attività;
 - (iii) L'allestimento dei regolamenti organizzativi e tecnici dell'associazione;
 - (iv) L'allestimento del preventivo annuale e la definizione della tassa sociale annuale dovuta dagli allievi e dell'ammontare di eventuali partecipazioni alle spese materiale;
 - (v) La nomina e la revoca del Segretariato, nonché la definizione della sua organizzazione e la sua sorveglianza;
 - (vi) La decisione sull'ammissione dei nuovi soci (eccetto le case madri) e l'eventuale cambio di categoria di socio;
 - (vii) L'allestimento del conto e del rapporto annuale;
 - (viii) La convocazione e l'organizzazione dell'Assemblea generale;
 - (ix) La gestione dei rapporti con i soci dell'associazione;
 - (x) La decisione sui provvedimenti di esclusione dei soci;
 - (xi) L'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.
 - (xii) Vigilare sul buon funzionamento del RAAV in relazione alle attività sportive, ad esempio:
 - (1) iscrizioni squadre, tesseramenti, trasferimenti, riqualfiche e squalifiche;
 - (2) Indicare alla FTC le eventuali desiderate riguardanti i calendari delle diverse competizioni ufficiali;
 - (3) Trasmettere i comunicati ufficiali FTC agli interessati;
 - (4) Allestire il programma delle partite ufficiali, decidere in merito a rinvii, anticipi, recuperi in accordo con i vari responsabili dei terreni da gioco;
 - (5) Informare adeguatamente i soci attivi del RAAV in merito al piano gare con gli orari e le informazioni necessarie per la disputa delle partite ufficiali;
 - (6) Convocare le riunioni con allenatori e assistenti allenatori;
 - (7) Coordinare le attività non ufficiali (tornei, campi estivi) ed extra sportive (manifestazioni, eventi, ecc);

- (8) Designare i responsabili tecnici e gli allenatori e stabilire i cambiamenti interni relativi alla conduzione delle squadre;
 - (9) Compilare il formulario elettronico Gioventù e Sport e percepire i relativi contributi in collaborazione con gli allenatori;
 - (10) Decidere o ratificare decisioni interne alle squadre in merito a sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati;
 - (11) Decidere in merito al ritiro di una squadra dalle competizioni ufficiali.
- (xiii) Qualsiasi altro compito o progetto ritenuti coerenti con gli scopi statutari.

Art. 24 Diritti di voto e capacità di deliberare

- (a) Il Comitato decide a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, il Presidente ha voto preponderante.
- (b) Per deliberare, devono essere presenti almeno la metà di membri del Comitato, e almeno il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 25 Rappresentanza

- (a) Il Comitato definisce i poteri di rappresentanza per l'associazione. Salvo decisione contraria del Comitato, l'associazione è validamente rappresentata con firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente con un membro di Comitato.
- (b) La firma collettiva a due non può essere esercitata da due membri con un grado di parentela di primo grado.

3.4. Ufficio di revisione

Art. 26 Revisione

- (a) L'Assemblea generale nomina l'Ufficio di revisione composto da un revisore dei conti per ciascuna Società madre o da una persona giuridica. L'Ufficio di revisione controlla la contabilità ed esegue almeno una volta all'anno una verifica a campione.
- (b) L'Ufficio di revisione fa rapporto al Comitato e, per conoscenza, all'Assemblea generale.
- (c) L'Ufficio di revisione rimane in carica tre anni. Può essere rieletto.

4. Finanziamento, patrimonio sociale e contabilità

Art. 27 Finanziamento

- (a) L'attività sociale è finanziata in particolare dalle entrate seguenti:
 - (i) i contributi annui delle Società madri;
 - (ii) le tasse sociali pagate dai soci attivi;
 - (iii) le sovvenzioni federali, cantonali e/o comunali;
 - (iv) sponsorizzazioni e contributi volontari, donazioni ed eredità;
 - (v) ricavi da manifestazioni organizzate o da servizi erogati dall'associazione.
- (b) Le risorse sono destinate al raggiungimento dello scopo societario e sono utilizzate in modo da coprire interamente le spese e gli oneri dell'attività sociale e garantire l'equilibrio di bilancio.

Art. 28 Contributi sociali

- (a) Le Società madri versano una quota d'appartenenza al RAAV il cui ammontare è fissato in sede di Assemblea generale. Essa è proposta dal Comitato in base alle reali necessità e giustificata dal preventivo. Se nel corso dell'attività annuale di gestione si dovessero verificare disavanzi, le Società madri se ne fanno garanti coprendoli in parti uguali.
- (b) Alla fine di ogni anno associativo, il Comitato fissa la tassa sociale per l'anno associativo successivo per le varie categorie di allievi ed i rispettivi termini di pagamento. Ogni socio attivo è tenuto a versare il contributo sociale annuale tempestivamente.
- (c) La tassa sociale e la partecipazione alle spese per il materiale di ogni allievo sono richieste e incassate direttamente dal RAAV.
- (d) In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, tutti i diritti sociali del socio sono automaticamente sospesi sino al quinto giorno lavorativo dopo il saldo del contributo annuale. Il Comitato ha la facoltà di escludere dalle attività gli allievi per i quali non è stato pagato il contributo sociale.
- (e) Con il pagamento della tassa sociale, ogni allievo (rispettivamente il suo rappresentante legale) accetta il presente statuto, il regolamento del RAAV e la carta etica del RAAV, che sono consultabili sul sito web ufficiale del RAAV.

Art. 29 Responsabilità

Fatto salvo quanto previsto all'art. 28, per gli obblighi dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

Art. 30 Periodo d'esercizio

Il periodo di esercizio corrisponde all'anno sociale (cfr. Art. 4).

5. Gestione dell'attività

Art. 31 Indennizzi

- (a) Il Comitato, i tecnici, gli allenatori e gli assistenti delle diverse categorie percepiscono un'indennità o un rimborso spese secondo il loro grado di formazione, responsabilità ed impegno. Le indennità dei tecnici, degli allenatori, degli assistenti sono decise e regolate annualmente direttamente dal Comitato.
- (b) Gli indennizzi dei membri del Comitato devono essere proposti annualmente e accettati dall'Assemblea generale.

Art. 32 Tesseramento giocatori

- (a) Tutti i giocatori sono tesserati per una delle Società madri. Per i nuovi giocatori il tesseramento avviene in corrispondenza al loro domicilio. Per i nuovi giocatori che abitano fuori in comuni che non ospitano una Società madre, il tesseramento avviene nella società nella quale iniziano le attività. Tutti gli oneri previsti dalle disposizioni ASF e derivanti dai tesseramenti, sono coperti dalle rispettive Società madri.
- (b) Al termine dell'attività del giocatore nel RAAV in seguito al raggiungimento del limite di età, il giocatore è libero di giocare in qualsiasi squadra appartenente al RAAV, senza alcuna contropartita. Se il giocatore dovesse invece decidere di voler giocare in una società che non fa parte del RAAV possono venir richieste le indennità di formazione, come da disposizioni ASF.
- (c) Eventuali introiti derivati da trasferimenti di giocatori in età attivi presso società non appartenenti al RAAV, spettano al RAAV stesso. In questo caso le società devono informare tempestivamente il RAAV in modo da poter permettere a un suo rappresentante di partecipare alla trattativa.
- (d) È inteso che il trasferimento di tali giocatori fra le squadre facenti parte del RAAV, non sarà soggetto a indennizzo.

- (e) Al fine di non far perdere i diritti sui giocatori al RAAV, in particolare l'indennità di formazione, le Società madri non devono rimandare all'ASF le tessere dei giocatori che diventano attivi, ma tenerle custodite per almeno due anni.

Art. 33 Denominazione squadra

Le squadre partecipano alle competizioni (ufficiali e non) o a tornei con la denominazione di RAAV (Raggruppamento Allievi Alto Vedeggio).

Art. 34 Colori sociali

I colori sociali delle squadre allievi del RAAV sono decisi dal Comitato.

Art. 35 Materiale allenamenti/partite

- (a) Ogni stagione sono previsti la sostituzione e il completamento del materiale sportivo. Il o i responsabili tecnici, sulla base delle indicazioni degli allenatori, devono fornire l'inventario di tale materiale (in particolare: palloni, tenute da gioco) e la proposta d'acquisto prima della riunione di preventivo.
- (b) Le spese per l'attività sono caricate direttamente sulle rispettive società: tasse di affiliazione ASF/FTC, tesseramenti, trasferimenti, parte del materiale per l'allenamento (ostacoli, casacche, altri attrezzi, eccetto palloni), manutenzioni campi e spogliatoi.
- (c) Le case madri hanno la facoltà di chiedere al RAAV il rimborso di eventuali multe a carico di allenatori, giocatori o rappresentanti del RAAV inflitte a seguito di comportamenti antisportivi.

Art. 36 Coordinamento tecnico

Il o i responsabili tecnici hanno il compito di:

- Formarsi e mantenere aggiornate le proprie competenze nell'ambito del gioco del calcio, con l'obiettivo di garantire un'adeguata qualità tecnica, educativa e organizzativa all'interno del raggruppamento;
- Allestire il contingente giocatori-squadre per la nuova stagione e formulare proposte al Comitato per le iscrizioni alle competizioni ufficiali;
- Attribuire i vari compiti agli allenatori e assistenti, possibilmente sulla base delle loro richieste;

- Fissare gli obiettivi tecnici per le diverse squadre e discutere con gli allenatori gli aspetti metodologici attraverso riunioni specifiche prima e durante la stagione agonistica;
- Decidere in merito al contingente dei giocatori (contatti con altre società per trasferimenti, passaggio di giocatori nelle categorie superiori, contatti con i responsabili tecnici delle prime squadre per giocatori che possono rientrare nei loro programmi);
- Pianificare il programma dell'attività delle diverse squadre;
- Organizzare il campo estivo (parte tecnica);
- Coordinare l'attività di G&S e fungere da Coach G&S (nel caso di due tecnici, la funzione deve venir svolta da uno solo);
- Pianificare la partecipazione delle diverse squadre ai tornei ad invito;
- Collaborare con i singoli allenatori nello svolgimento degli allenamenti;
- Collaborare con i singoli allenatori per la designazione dei giocatori nelle selezioni regionali;
- Assegnare incarichi per la sostituzione temporanea di allenatori assenti;
- Stilare un rapporto tecnico per le diverse categorie unitamente agli allenatori in vista delle assemblee societarie;
- Ricercare allenatori, monitori e giocatori assieme al Comitato, per assicurare la continuità del settore giovanile.

Art. 37 Attività Gioventù e Sport

- (a) Gli allenatori responsabili delle diverse squadre devono essere in possesso di un diploma conseguito nell'ambito dei corsi di G&S. È auspicata la partecipazione assidua ai corsi di aggiornamento e di perfezionamento indetti dallo stesso ente e dalla FTC. Per tutto ciò che concerne l'attività G&S il Coach G&S ne è responsabile.
- (b) I Corsi G&S degli allenatori ed assistenti sono a carico della Società, ma per essi vige l'obbligo di rimanere nella stessa per un minimo di 2 anni, altrimenti verrà richiesto un rimborso pari al 50 % delle spese totali.

Art. 38 Competizioni ufficiali

- (a) In tutte le categorie di gioco è prevista l'iscrizione di una, due o tre squadre a dipendenza degli obiettivi che si intendono raggiungere.

- (b) Il numero effettivo di squadre da iscrivere alle competizioni ufficiali nelle categorie A, B e C, deve soddisfare le norme prescritte dal Regolamento sulla chiave di riparto arbitri-squadre. Il Comitato e i comitati delle Società madri devono verificare regolarmente il contingente arbitrale, predisporre i necessari interventi (propaganda verso tesserati e sostenitori) per il rinnovo e il completamento del contingente stesso.

Art. 39 Coordinamento delle attività con le prime squadre

- (a) I ragazzi in età allievi fanno di principio parte degli effettivi delle squadre allievi e come tali rispondono unicamente alle indicazioni dei loro allenatori. Fanno eccezione quei giocatori che sin dall'inizio del campionato fanno parte della rosa delle rispettive prime squadre. La promozione anticipata in prima squadra, e a titolo definitivo, deve avvenire solo in casi eccezionali e comunque concordati con il responsabile tecnico del RAAV.
- (b) Le prime squadre non devono pianificare la stagione tenendo conto dei giocatori del RAAV; nei loro effettivi non dovrebbero far parte allievi.
- (c) Al fine di avere una collaborazione seria e nell'interesse di tutte le parti in causa, in particolare dell'attività degli allievi A del RAAV, devono venire osservate le seguenti regole di comportamento:
 - I giocatori del RAAV rispondono solo e unicamente ai propri allenatori.
 - Le società che intendono offrire a un ragazzo l'opportunità di partecipare ad attività con la squadra degli attivi devono rivolgersi esclusivamente al tecnico RAAV. Sarà quest'ultimo, dopo un'attenta valutazione della richiesta – effettuata in condivisione con l'allenatore responsabile e sentito anche il parere del giocatore – a prendere la decisione finale, nel solo interesse dell'allievo. In casi eccezionali di disaccordo, la questione verrà esaminata dal Comitato. In ogni caso, l'integrità e il buon funzionamento delle squadre del raggruppamento avranno priorità nella decisione.
 - Gli allenatori e i dirigenti delle prime squadre non hanno il diritto di convocare allievi del RAAV, non essendo a conoscenza del comportamento durante la settimana del giocatore e dei programmi della squadra a cui il giocatore appartiene.
 - Le convocazioni con le prime squadre non devono ripercuotersi negativamente sull'attività delle compagini di provenienza dei ragazzi.
 - Gli allievi devono venir premiati con la convocazione in prima squadra, solo e unicamente se dimostrano impegno e disciplina in seno alla loro squadra allievi.

- L'allenatore degli allievi deve tenere una statistica relativa alle attività dei ragazzi del suo effettivo con le prime squadre.
- La convocazione in prima squadra di un allievo non dovrebbe comunque mai essere originata da una mancanza di effettivi, ma da una volontà ben precisa, concordata e pianificata, per permettere al ragazzo di accumulare esperienza o per dimostrargli la nostra soddisfazione per il lavoro che sta effettuando con la sua squadra allievi.

Art. 40 Sanzioni

- (a) In caso di infrazione e comportamento antisportivo, il Comitato può infliggere una sanzione in base alla gravità, all'importanza del caso e alle sue conseguenze. Il Comitato può in particolare prevedere le seguenti sanzioni:
 - Ammonimento;
 - Sanzione pecuniaria;
 - Esclusione da determinate attività;
 - Sospensione temporanea dalle attività;
 - Tempo di lavoro a favore di attività del RAAV o lavori di pubblica utilità;
 - Espulsione dal RAAV.
- (b) Il Comitato ha inoltre la facoltà di addebitare agli allenatori, ai collaboratori, ai giovani o al loro rappresentante legale le multe inflitte dalla FTC per comportamento antisportivo.

6. Scioglimento dell'associazione

Art. 41 Principio

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato da un'Assemblea generale specialmente convocata a tale scopo. L'Assemblea generale delibera lo scioglimento con maggioranza qualificata.

Art. 42 Rescissione della convenzione del raggruppamento

- (a) Qualora le Società madri sciogliessero definitivamente la convenzione per raggruppamento, esse sono tenute a prevedere un nuovo scopo per il RAAV, sentendo le proposte del Comitato.

- (b) Qualora non si riuscisse a conferire un nuovo scopo al RAAV, l'Assemblea generale potrà deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 43 Conseguenze dello scioglimento

La liquidazione è svolta dal Comitato, tranne se stabilito diversamente dall'Assemblea generale.

Art. 44 Eccedenza di patrimonio

- (a) Eventuali eccedenze patrimoniali devono essere interamente devolute ad altre associazioni senza scopo di lucro operanti in identico o analogo settore, attive nella regione dell'Alto Vedeggio.
- (b) I beneficiari dovranno essere determinati dall'Assemblea generale con le seguenti priorità:
 1. Associazione che promuove l'attività calcistica degli allievi nella regione dell'Alto Vedeggio;
 2. Altri raggruppamenti calcistici di allievi nel Canton Ticino che si impegnano ad estendere il loro raggio di attività anche ai giovani residenti nell'Alto Vedeggio;
 3. Altre associazioni sportive che promuovono attività sportive o culturali per i giovani nella regione dell'Alto Vedeggio;
 4. Associazioni sportive che promuovono la pratica del calcio nella regione dell'Alto Vedeggio (in tal caso anche le Società madri attuali o passate potranno rientrare nel novero dei beneficiari, a condizione che siano entità senza scopo di lucro);
 5. Devoluzione ai Comuni dell'Alto Vedeggio con il vincolo di utilizzare i fondi per il promuovimento di attività sportive o culturali a favore dei giovani della regione dell'Alto Vedeggio.

7. Disposizioni finali

Art. 45 Applicabilità delle norme di Swiss Olympic

- (a) Il RAAV e i suoi membri, giocatori, allenatori e funzionari sono soggetti alla Carta etica, allo Statuto etico e allo Statuto antidoping di Swiss Olympic, nonché agli altri documenti ad essi correlati.
- (b) Le presunte violazioni dello statuto antidoping e dello statuto etico sono esaminate da Swiss Sport Integrity e sanzionate in base a quanto definito

dallo statuto etico. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, la sanzione sono di competenza esclusiva del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali ordinari, in conformità delle disposizioni dello statuto antidoping e dello statuto etico.

- (c) La procedura è regolata dalle disposizioni dello Statuto sul doping o dello Statuto etico e dai relativi regolamenti.

Art. 46 Altre disposizioni

- (a) Altre disposizioni sono contenute nel Regolamento per i Raggruppamenti dell'ASF e nelle norme di applicazione della FTC.
- (b) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e non è regolato dalle normative emanate dalla ASF o dalla FTC fanno stato le disposizioni contenute negli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

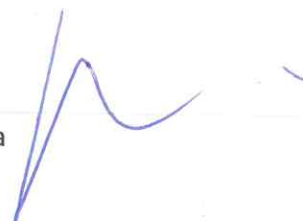
Art. 47 Entrata in vigore

Questo statuto entra immediatamente in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale del RAAV. Sostituisce integralmente lo statuto precedente.

Camignolo 13.12.2025
Luogo, data

GIAMPACLO PONTAROLO
Nome, cognome
Presidente

Firma



JORGELMA BOJESSEN PIETRANERA
Nome, cognome
Segretario

Firma



Per le case madri:

Bironia 13.12.2025
Luogo, data

AS Monteceneri

ALFONSO MARZULLO
Nome, cognome



Firma

FC Rapid Bironico

ANDREA DAL MACRO
Nome, cognome



Firma

